

## **RICHIESTA DI CHIARIMENTO N.25:**

oggetto: accordo quadro biennale con due operatori economici per l'affidamento di contratti annuali di lavori per la manutenzione edile ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà o in uso all'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini - richiesta chiarimento

Buonasera,

considerando che per ogni Impresa aggiudicataria dell'Accordo quadro, il valore massimo stimato dei lavori affidabile è di € 2.000.000,00 oltre Iva di cui € 69.792,65 per oneri della sicurezza da PSC,

si chiede voler precisare in relazione alla compilazione del modello "allegato2.c-offertaeconomica\_d.lgsn.36.2023", se il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza, devono essere commisurati ai valori sopra riportati o se vanno determinati considerando il valore complessivo dell'accordo quadro pari ad € 4.000.000 oltre Iva di cui € 139.585,30 per oneri della sicurezza.

grazie


### **Risposta al chiarimento n.25:**

Per ogni impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro, e per tutto il suo periodo di validità, il valore massimo stimato dei lavori affidabili è di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) oltre IVA di cui € 69.792,65 per oneri della sicurezza da commissionare mediante n. 2 (due) contratti di durata annuale.

Il costo della manodopera e gli oneri della sicurezza da indicare all'interno dell'*Allegato 2.c - Offerta Economica\_D.Lgs n. 36.2023*, devono essere commisurati al valore massimo stimato dei valori affidabili.

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Ing. Paolo D'Aprile*

  
I.O.C. Ufficio Tecnico, patrimonio e  
programmazione/sviluppo dell'edilizia ospedaliera  
Il Direttore  
Ing. Paolo D'Aprile

## **RICHIESTA DI CHIARIMENTO N.26:**

Spett.Le Amministrazione ,  
con l presente siamo a chiedere la tabella dei punteggi di attribuzione dell'offerta tecnica, non  
reperibile sul disciplinare di gara .  
In attesa di riscontro , porgiamo cordiali saluti

### **Risposta al chiarimento n.26:**

Si rimanda all'art.17. *CRITERIO PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO* del Bando di Gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Ing. Paolo D'Aprile*  
  
U.O.C. Ufficio Tecnico, patrimonio e  
programmazione/sviluppo dell'edilizia ospedaliera  
Il Direttore  
Ing. Paolo D'Aprile

## RICHIESTA DI CHIARIMENTO N.27:

Spett.le Impresa,  
la presente per chiedere i seguenti chiarimenti:

1. Si chiede quali lettere debbano essere compilate sulla parte IV del DGUE di gara.


Si resta in attesa di un vostro cortese riscontro  
Ringraziando

### Risposta al chiarimento n.27:

Il DGUE va compilato in conformità a quanto richiesto dall'art. 91 c. 3 del D.Lgs n. 36/2023 e dall'art.9.e del Disciplinare di gara.

In particolare, ai fini dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 83, lett. a),b) e c) del D.Lgs 50/2016 [da intendersi come comma 1 dell'art. 100, lett. a), b) e c) del D.Lgs n. 36/2023], i concorrenti dovranno dichiarare nel modello DGUE di possedere i requisiti e le capacità economica, finanziaria e tecnica di cui alle lettere A, B, C e D della parte IV del citato modello.

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Ing. Paolo D'Aprile*  
  
U.O.C. Ufficio Tecnico e amministrativo  
programmazione/sviluppo e assistenza ospedaliera  
Il Direttore  
Ing. Paolo D'Aprile

## **RICHIESTA DI CHIARIMENTO N.28:**

In riferimento alla procedura in oggetto, fermo restando il limite del 40% dell'importo complessivo del contratto indicato all'articolo 6 del Disciplinare di Gara, si chiede se sia possibile subappaltare per le categorie OG1 ed OG11 a subappaltatori qualificati e quindi sommare le classi di qualifiche dei subappaltatori a quelle dell'impresa partecipante. (cd Subappalto qualificante).

Ringraziamo anticipatamente ed in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

### **Risposta al chiarimento n.28:**

Ai sensi di quanto stabilito nell'Allegato II.12 al D.Lgs n. 36/2023, parte IV, Art. 30. Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti: "Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente."

Si riporta, inoltre, il parere dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "[...]per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili; le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria); il concorrente deve subappaltare l'esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l'efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare"(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 novembre 2015, n. 9; TAR Sardegna, Sez. II, 27 novembre 2020, n. 661; TAR Lazio, sez. III, 6 dicembre 2021, n. 12555; Consiglio di Stato, Sez. V, 21/03/2023, n. 2873)

Nello specifico, ai fini dell'ammissione alla presente procedura, il Concorrente deve possedere:

1. Per la categoria prevalente OG1: certificazione SOA attestante almeno la classifica III-bis – subappalto qualificante non ammesso, subappalto volontario ammesso nei limiti previsti dal Disciplinare di gara;
2. Per la categoria scorporabile OG11: certificazione SOA attestante almeno la classifica III - subappalto qualificante ammesso nei limiti previsti dal Disciplinare di gara purchè:
  - la volontà dell'impresa concorrente di ricorrere al subappalto qualificante sia dichiarata in fase di presentazione dell'offerta;
  - i requisiti relativi alla categoria scorporabile OG11 non posseduti dall'impresa concorrente devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (All.II.12 al D.Lgs n. 36/2023, parte IV, Art. 30);
  - la ditta subappaltatrice sia provvista della necessaria qualificazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

*Ing. Paolo D'Aprile*  
U.O.C. Ufficio Tecnico, Patrimonio e  
programmazione edilizia dell'edilizia ospedaliera  
Il Direttore  
*Ing. Paolo D'Aprile*

## RICHIESTA DI CHIARIMENTO N.29:

### OGGETTO: RICHIESTA CHIARIMENTO SUBAPPALTO QUALIFICANTE

Buonasera,

la scrivente è in possesso della categoria prevalente OG1 cl. VII e della categoria scorporabile OG11 cl. II. E' possibile partecipare dichiarando il subappalto qualificante per la restante parte della categoria OG11 richiesta, ovvero nei limiti del 30,00 % dell'importo dell'appalto, così come riportato nella parte II del CSA ?

Si chiede gentilmente risposta dettagliata senza richiamare quesiti precedenti.

Grazie,

Cordiali saluti

### Risposta al chiarimento n.29:

Si riporta il parere dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "[...]per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili; le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria); il concorrente deve subappaltare l'esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l'efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare"(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 novembre 2015, n. 9; TAR Sardegna, Sez. II, 27 novembre 2020, n. 661; TAR Lazio, sez. III, 6 dicembre 2021, n. 12555; Consiglio di Stato, Sez. V, 21/03/2023, n. 2873)

Nel caso specifico pertanto, la categoria scorporabile OG11 è subappaltabile nei limiti previsti dal Disciplinare di gara (come da risposta al chiarimento n. 7, i lavori oggetto dell'Accordo Quadro possono essere subappaltati nel limite massimo del 40% dell'importo del contratto (fermo restando i limiti previsti per la categoria OG 11 dal D.M.248/2016) e, pertanto, il riferimento al 30% di cui all'art.23 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte II è da intendersi come mero refuso), purchè:

- la volontà dell'impresa concorrente di ricorrere al subappalto qualificante sia dichiarata in fase di presentazione dell'offerta;
- i requisiti relativi alla categoria scorporabile OG11 non posseduti dall'impresa concorrente devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (All.II.12 al D.Lgs n. 36/2023, parte IV, Art. 30);
- la ditta subappaltatrice sia provvista della necessaria qualificazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

U.O. C.I. Ingegneria Tecnica, Affianco e  
programmazione/sviluppo dell'edilizia ospedaliera  
Il Direttore  
Ing. Paolo L'Aprile